

TRANSAZIONE

Tra

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive, con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto Cittadella Regionale snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sergio Riitano (██████████), (di seguito “CORAP”)

e

la **Iniziativa Ambientali Meridionali S.p.A.**, con sede legale in Reggio Calabria (RC) alla Via Armacà 56, C.F. e P.IVA 01379950809, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Polizzotto Alessandro, C.F. ██████████ (di seguito “IAM SPA” o la “Società”)
di seguito ciascuna una “Parte” e collettivamente le “Parti”

PREMESSO CHE

1. Con atto di convenzione sottoscritta dalle Parti in data 31/08/1995, CORAP (già ASIREG) affidava a IAM SPA il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione di proprietà dal CORAP nei siti industriali di Reggio Calabria – San Gregorio e Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando.
2. Con atto di convenzione sottoscritta dalle Parti in data 10/04/1997, CORAP affidava a IAM SPA anche il servizio di gestione e manutenzione dei pozzi e degli impianti di acquedotto di proprietà da CORAP nei suddetti siti industriali.
3. Con atto di convenzione del 30/4/2001 CORAP affidava a IAM SPA il servizio di gestione e manutenzione anche degli impianti di depurazione di proprietà di CORAP nel sito industriale di Villa San Giovanni – Campo Calabro.

Firmato digitalmente da

**ALESSANDRO
POLIZZOTTO**

C = IT

Data e ora della
firma: 01/09/2022
10:45:09

di disciplinare unitariamente e omnicomprensivamente i rapporti di cui ai punti che
no, in data 1/7/2002, le Parti sottoscrivevano un nuovo atto di convenzione (di seguito
“convenzione”), sostitutivo delle convenzioni sopra indicate.

Con la nuova Convenzione, dunque, CORAP affidava a IAM SPA il servizio di gestione e
manutenzione dei seguenti beni ed impianti:

- impianto di depurazione e trattamento acque dell’agglomerato industriale di Reggio Calabria;
- impianto di depurazione e trattamento acque dell’agglomerato industriale di Villa San Giovanni – Campo Calabro;
- impianto di depurazione e trattamento acque dell’agglomerato industriale di Gioia Tauro – Rosarno – San Ferdinando;
- tutti i pozzi e gli acquedotti per acque potabili ed industriali realizzati dal consorzio concedente nell’ambito degli agglomerati industriali di propria competenza;

- le reti di acque nere e tecnologiche, e reti acque meteoriche realizzate dal consorzio concedente nell'ambito degli agglomerati industriali di propria competenza.

6. La durata della Convenzione veniva stabilita fino all'anno 2020 (art. 3 Convenzione). Quanto al corrispettivo, nell'ambito del complessivo rapporto commerciale in essere tra le Parti, la Convenzione prevedeva il riconoscimento da parte di IAM SPA a CORAP di una percentuale sui canoni corrisposti dalle imprese utilizzatrici degli impianti a IAM SPA. Precisamente, il corrispettivo veniva fissato (art. 11 Convenzione) nella misura del 10% da calcolarsi: (i) sul *“totale del canone applicato per ogni metro cubo di liquame trattato negli impianti di depurazione; (ii) su quanto dovuto dalle industrie insediate quale canone per il servizio di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione”*; (iii) sul *“totale dei canoni dovuti da ciascuna utenza per la fornitura di acqua industriale e potabile”*.
7. Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regione Calabria n.13 del 27/8/05, in esecuzione della determina assunta dal proprio comitato Direttivo in data 18/03/08, CORAP, nel marzo 2009, sosteneva che nella concezione di “liquame” prevista dalla Convenzione, vi rientrasse ogni altro rifiuto oggetto di trasporto su strada, così richiedendo il pagamento del compenso (secondo la percentuale prevista in Convenzione), non soltanto sui liquami provenienti dal collegamento tra la fonte di produzione ed il corpo idrico ricettore (per come pattuito in convenzione) ma, anche, sui rifiuti liquidi provenienti dal trasporto su strada (i c.d. *“bottini”*) e soggetti invece a smaltimento.
8. Tale ricostruzione e richiesta di pagamento venivano integralmente contestate da IAM SPA.
9. Conseguentemente, con ricorso del 15/12/2011, CORAP adiva il Tribunale di Reggio Calabria per vedere ingiunto a IAM SPA il pagamento di asseriti crediti derivanti dalla suddetta Convenzione del 1/7/2002, quantificati (in applicazione del criterio di cui all'art. 11), in € 5.346.523,00, oltre accessori, spese e competenze.
10. In accoglimento del ricorso, Il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 298/2012 (di seguito il **“Decreto Ingiuntivo”**), ingiungendo a IAM SPA il pagamento in favore di CORAP della somma di cui al punto che precede.
11. IAM SPA si opponeva al decreto ingiuntivo n. 298/2012, incardinando presso il Tribunale di Reggio Calabria il giudizio con Ruolo Generale n. 1803/2012. Tale giudizio è tuttora in corso e chiamato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
12. Nelle more del giudizio le parti pervenivano, in data 6/12/2012 ad un accordo transattivo (registrato il successivo 18/12/2012) in virtù del quale:
 - a) IAM SPA si impegnava a versare in favore di CORAP i canoni dovuti ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, maturati sino al 31/12/2010 e rimasti insoluti, per un totale di € 1.935.620,03, IVA inclusa, oltre l'ulteriore importo di € 700.000,00 IVA inclusa, per canoni anche questi scaduti, rimasti insoluti e relativi agli anni 2011 e 2012;

- b) il pagamento dell'importo residuo di € 3.417.106,45 di cui al Decreto Ingiuntivo, veniva rimesso alla decisione dell'adito Tribunale di Reggio Calabria.
13. Col predetto accordo del 6/12/2012 le parti stabilivano, altresì, che le ulteriori fatture portanti un credito di CORAP per € 1.688.648,80 sono sarebbero state azionate fino alla definizione del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo.
14. Il successivo 15/3/2014 le Parti convenivano:
- a) di modificare i termini di pagamento del residuo importo maturato a quella data e pari ad € 1.725.620,03 (= € 2.635.620,03 – € 910.000,00), da corrispondersi, a far data dal marzo 2014, a mezzo n. 49 rate mensili, ciascuna da € 35.000,00, compresa IVA ed una 50° rata di € 10.620,03, da corrispondersi in coda a dette, il tutto oltre gli interessi legali da calcolarsi sull'importo di ogni singola rata per la dilazione accordata;
- b) di corrispondere, a titolo di acconto sui canoni maturandi dall'1/1/2013 (i) l'importo di € 40.000,00, oltre IVA, mensili a decorrere dall'1/4/2013 e fino al 31/12/2013 e (ii) l'importo di € 30.000,00, oltre IVA, mensili a decorrere dall'1/1/2014 e fino al 31/12/2014.
15. Nel tempo maturato successivamente ai predetti accordi e per i titoli oggetto dell'intervenuta transazione IAM SPA corrispondeva a CORAP la complessiva somma di € 1.650.000,00.
16. In data 28.09.2017, IAM SPA depositava, presso il Tribunale di Reggio Calabria, domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6 L.F. e successivamente, nel termine concesso dal Tribunale, in data 09.03.2018 depositava proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis della legge fallimentare.
17. Relativamente alla posizione di CORAP, dalle scritture contabili di IAM SPA risultavano debiti scaduti per euro 634.834,91 mentre, con nota del 15.02.2018, CORAP dichiarava un credito di euro 10.179.525,37 per il periodo che va dall'anno 2003 al 28.09.2017. Tuttavia, IAM SPA provvedeva a ricalcolare, secondo l'interpretazione dalla stessa data alle clausole della Convenzione, l'importo residuo eventualmente dovuto a CORAP in caso di accoglimento della tesi di quest'ultima; importo che veniva rideterminato in euro 8.656.923,46, al netto della somma già riconosciuta per euro 634.834,91.
18. Conseguentemente nel piano concordatario:
- a) il debito di IAM SPA, non contestato e pari ad euro 634.834,91 veniva qualificato come debito chirografario soggiacendo, pertanto, alla falcidia dell'85% (come tutti gli altri crediti chirografari);
- b) relativamente al maggior credito richiesto da CORAP, si provvedeva all'accantonamento finanziario di un fondo rischi pari al 15% sulla somma ricalcolata (euro 8.656.923,46) e così per complessivi euro 1.298.538,52.
19. Con provvedimento del 27/9/2019 il Tribunale di Reggio Calabria omologava il concordato preventivo proposto da IAM SPA.

20. Con comunicazione del 12/11/2020, CORAP comunicava la volontà di recedere dalla Convenzione anche per gli effetti dell'art. 104 L.F. Tuttavia, avvalendosi della previsione di cui all'art. 4 della Convenzione, la stessa invitava IAM SPA ad assicurare la gestione degli impianti per un ulteriore periodo di un anno decorrente dalla data del 31.12.2020.
21. Nel rispetto dei termini e delle condizioni che seguono, è interesse delle Parti risolvere bonariamente la controversia insorta e descritta ai punti che precedono al fine di transigere ed eliminare ogni eventuale futura possibilità di contestazione tramite la sottoscrizione del presente accordo avente natura transattiva.
22. Come noto il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa co DGR n° 478/2021 e con DPGR n. 7 del 16/03/2022 è stato nominato Commissario liquidatore il dott. Sergio Riitano
23. Con DPGR n. 4 del 7/02/2022 è stato nominato il Comitato di Sorveglianza
24. Con nota del 28/04/2022 prot. 3051 è stato richiesto al comitato di sorveglianza il parere per la transazione oggetto del presente atto
25. Con provvedimento del 05.05.2022, il Comitato di Sorveglianza ha espresso parere positivo in ordine alla definizione dell'accordo

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione (di seguito la "Transazione").

Art. 2- Oggetto

Con la presente Transazione CORAP e IAM SPA ciascuno per quanto di propria competenza, mediante reciproche rinunce e concessioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 e ss c.c. convengono di transigere la vertenza descritta in premessa, senza riconoscimento alcuno dell'altrui pretesa e definendo *pro bono pacis* le reciproche contestazioni. Con il presente atto le Parti intendono altresì regolare i rapporti economici dal 1 Ottobre 2017 al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla vigenza della Convenzione, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 3- Rideterminazione corrispettivo

In considerazione di quanto previsto al precedente art. 2 e per tutto il periodo di vigenza della Convenzione le Parti convengono di rideterminare il corrispettivo dovuto da IAM SPA a CORAP nel modo che segue:

- poter addivenire ad un accordo bonario con la IAM SPA spa alle seguenti condizioni:
 - 1) pagamento del 100% delle somme previste nel piano concordatario e specificatamente:

Art. 7 – Varie

Qualsiasi modifica della Transazione per essere valida ed efficace dovrà essere pattuita in forma scritta. La nullità di una o più disposizioni contenute nella presente Transazione non comporterà in principio la nullità della stessa nella sua interezza.

Il Corap si impegna formalmente a fare indennizzare la IAM Spa dal nuovo gestore degli impianti, che sarà individuato a seguito della procedura di gara, dei costi sostenuti dalla medesima società per il rinnovo dell'A.I.A. per il periodo di validità della stessa non goduta.

Art. 8 – Foro competente

Per ogni controversia relativa alla presente Transazione alla sua validità, interpretazione esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

Catanzaro 01/09/2022

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive

Dott. Sergio Riitano



RIITANO SERGIO
01.09.2022 07:15:09
GMT+01:00

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.

Dott. Polizzotto Alessandro

Si accettano espressamente gli articoli del presente atto n. 1,2,3,4,5,6,7,8

Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive

Dott. Sergio Riitano



RIITANO SERGIO
01.09.2022 07:15:09
GMT+01:00

Iniziative Ambientali Meridionali S.p.A.

Dott. Polizzotto Alessandro

Firmato
digitalmente da
**ALESSANDRO
POLIZZOTTO**

C = IT
Data e ora della
firma: 01/09/2022
10:45:43

Firmato
digitalmente da
**ALESSANDRO
POLIZZOTTO**

C = IT
Data e ora della
firma: 01/09/2022
10:46:03